



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	180	Del - 8 MAG. 2013	Atti 49/76/329
------------------	-----	----------------------	-------------------

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.Med di Milano per prestazioni di radiodiagnostica.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che - con nota acquisita agli atti dell'Istituto - prot. n. 3707 del 12/03/2013, il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.Med di Milano, società non accreditata con il S.S.R., ha richiesto la disponibilità di questa Azienda ospedaliera di una convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche di radiodiagnostica rivolte agli utenti del Poliambulatorio ed effettuate presso il Poliambulatorio medesimo;

preso atto

- del parere favorevole espresso dal Direttore della U.O.C. di Radiologia con nota del 26/03/2013;
- del testo di convenzione allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

visti

- l'art. 15 - quinquies del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni;
- il CCNL della Dirigenza medica del 8 giugno 2000;
- il Regolamento Aziendale per l'attività libero professionale intramuraria approvato con deliberazione n.500/2011;

accertato che trattasi di convenzione attiva per prestazioni ambulatoriali rese dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di Radiologia, in conformità alla normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

considerato che il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.Med di Milano è autorizzato all'esercizio dell'attività ambulatoriale in seguito all'esito positivo della verifica del 30.12.2008 prot.n. 20028 della ASL Città di Milano;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 180	Del - 8 MAG. 2013	Atti 49/76/329
----------------------	-------------------	----------------

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- **di stipulare** con il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.Med di Milano – non accreditato con il S.S.R. - una convenzione attiva per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di radiodiagnostica a favore degli assistiti del Centro sopra nominato e presso il medesimo effettuate dal personale medico con rapporto di lavoro esclusivo all'uopo individuato, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale e al di fuori dell'orario di servizio;
- 2- **di approvare** il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 3- **di dare atto** che l'introito derivante dal presente provvedimento sarà contabilizzato sul bilancio dell'Azienda per gli esercizi di competenza;
- 4- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 5- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo S. Tropiano)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nuzzio A. Buccino)

S.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione
Ufficio Libera Professione e Controllo fatturazione attiva e Recupero Crediti
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Franca Bonomi
Pratica trattata da: dott.ssa Daniela Tortora



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 180	Del - 8 MAG. 2013	Atti 49/76/329
----------------------	-------------------	----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 8 MAG. 2013

**S.C. AFFARI GENERALI E
LEGALI**
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati parte integrante.



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO "GAETANO PINI" DI MILANO E IL POLIAMBULATORIO DIAGNOSTICO SPECIALISTICO SO.MED DI MILANO PER PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" (di seguito denominato "Istituto Pini"), con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale n. 80064670153, part. IVA 00903310159, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano,

E

Il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.med di Milano (di seguito denominato "So.Med"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05442600960 in persona dell' Amministratore Luca Francesco Glauco Visconti domiciliato per la carica in Milano, via Santa Sofia n.18,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Istituto Pini mette a disposizione il personale medico della propria UOC di Radiologia, con rapporto di lavoro esclusivo, per l'esecuzione di indagini ecografiche a favore degli assistiti che si rivolgono a So.med. di via Santa Sofia n.18, Milano.

ART. 2

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno svolte dai Dirigenti medici al di fuori dell'orario di servizio mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa, secondo necessità di So.med, compatibilmente con l'ordinaria attività della UOC di Radiologia.

So.med verserà all'Istituto Pini un importo pari a € 60,00 a prestazione, al netto di quanto trattenuto da So.Med medesima.

ART.3

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate direttamente da So.med secondo le modalità previste dal Poliambulatorio.

I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.4

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata da So.med attraverso la predisposizione di un apposito modulo contenente le seguenti indicazioni: numero delle prestazioni effettuate, nominativo del medico, giorni e le fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse. Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dell'Istituto Pini - tramite fax al n. 02 58.296.508 o e-mail ragioneria@gpini.it per l'emissione della fattura.

ART.5

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato da So.med entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'Istituto Pini si riserva la facoltà di sospendere la convenzione fino al totale esaurimento delle pendenze, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 6

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate .

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..

ART. 7

I medici consulenti sono assicurati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi.

So.med garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 8

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2013, con possibilità di rinnovo annuale da convenirsi di anno in anno per iscritto tra le parti almeno un mese prima della scadenza, fino a un massimo complessivo di anni tre.

ART. 9

La forma della convenzione è quella scritta, eventuali modifiche alla presente devono essere concordate tra le parti ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

ART. 10

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico del centro medesimo.

ART. 11

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1^a comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Il Foro di Milano è competente per eventuali controversie.

ART.12

L'Istituto Pini e So.med si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

ART.13


Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 8 MAG. 2013

Per l'Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico G.Pini

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Amedeo S. Tropiano



per il Poliambulatorio
Diagnostico Specialistico So.med

L'AMMINISTRATORE
Luca Francesco Glauco Visconti

